



COMUNICATO UFFICIALE N.206  
**206/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 18 Dicembre 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Roberta LI CALZI;Dr. Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore GIGLIO/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/06/2015 il sig.Salvatore GIGLIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S,S,D,TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di non aver percepito rate richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Salvatore GIGLIO della somma di €5.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio FERRARA/SORRENTO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/10/2015 il sig.Fabio FERRARA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €3.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.600,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo

allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Fabio FERRARA della somma di € 3.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele Massimo POLLIDORI/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8/09/2015 il sig. Raffaele Massimo POLLIDORI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 15.060,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 9.940,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig. Raffaele Massimo POLLIDORI della somma di € 9.940,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio SCHIOPPA/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/11/2015 il sig. Alessio SCHIOPPA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 21.394,40 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 14.000,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 7.394,40. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata

sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Alessio SCHIOPPA della somma di € 7.394,40. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi CICINO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/11/2015 il sig. Luigi CICINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 11.422,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 11.422,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Luigi CICINO della somma di € 11.422,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Donato POSILLIPO/S.S.D.POTENZA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/10/2015 il sig. Donato POSILLIPO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.POTENZA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per € 4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.000,00.

Si rileva preliminarmente che in data 11/12/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Marco LIMA/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/09/2015 il sig. Marco LIMA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €1.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.500,00. La stessa non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Marco LIMA della somma di €2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo LACRIOLA/A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/10/2015 il sig. Vincenzo LACRIOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €16.101,30 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €12.881,04 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.220,26. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD al pagamento in favore del sig. Vincenzo LACRIOLA della somma di €3.220,26. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e

firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo PLATONE/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/09/2015 il sig.Vincenzo PLATONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.3.398,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.21.602,00.

Si rileva preliminarmente che in data 16/12/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea NAPOLI/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/09/2015 il sig.Andrea NAPOLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.2.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.600,00.

Si rileva preliminarmente che in data 25/11/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso BIANCO/SSD.A.C.DELTA CALCIO ROVIGO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/09/2015 il sig.Tommaso BIANCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD A.C.DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.13.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.

Si rileva preliminarmente che in data 18/12/2015 la Società faceva pervenire un documento contenente tra l'altro copia di bonifico bancario di €.1.500,00 a favore del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea SARANITI/S.S.D.VITERBESE CASTRENSE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 08/09/2015 il sig. Andrea SARANITI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S. Viterbese Castrense Srl un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Precisando di aver percepito la somma complessiva di €20.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 5.000,00.

Si costituiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. la Società, contestando *in primis* l'ammissibilità del ricorso, in quanto la stessa ha ricevuto il plico contenente il reclamo del calciatore senza gli allegati, segnatamente l'accordo economico sul quale si fonda la pretesa creditoria del ricorrente.

Nel merito, la Società chiede il rigetto del ricorso, dichiarando che il calciatore ha ricevuto un assegno di € 5.000,00, intestato alla signora Rosita Barrillà, indicata come moglie convivente del signor Andrea Saraniti. La copia di tale assegno è allegata fronte-retro alla memoria di costituzione della Società, dalla quale si evince l'incasso da parte della signora Barrillà.

Infine, la Società chiede la convocazione personale delle parti davanti a codesta Commissione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano ritualmente osservati gli adempimenti previsti dalla normativa N.O.I.F.

Sul primo motivo di doglianza da parte della Società resistente, si precisa che il reclamo è stato inoltrato regolarmente alla Commissione, con tutti gli allegati previsti dalla normativa federale, pertanto il ricorso è ammissibile.

Passando all'esame del merito, si rileva che il ricorrente ha adempiuto gli obblighi assunti nei confronti della Società, prestando regolarmente la propria attività sportiva per la stagione 2014/2015.

*In primis* è opportuno rilevare che l'assegno di € 5.000,00 allegato dalla Società nella memoria di costituzione è intestato a tale signora Rosita Barrillà, persona diversa dal calciatore ricorrente nella presente controversia, risultando incassato dalla stessa, pertanto non può essere considerato come prova di pagamento in suo favore per l'attività prestata per conto della Società. A ciò si aggiunga che il titolo in questione porta la data del 04/07/2014, a fronte di una richiesta avanzata dal calciatore che si riferisce al mancato pagamento di un importo relativo all'accordo economico per la stagione 2014/15, che decorre dalla data del 01/08/2014. Pertanto, il pagamento della somma di € 5.000,00 da parte della Società non può imputarsi né al reclamante, né al periodo di validità dell'accordo economico sul quale si fonda la pretesa creditoria del ricorrente.

Si ritiene pertanto sussistente un credito in favore del calciatore per un totale di € 5.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società A.S. Viterbese Castrense Srl al pagamento in favore del sig. Andrea SARANITI della somma di € 5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo

stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto RAIMONDO/SORRENTO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/09/2015 il sig.Roberto RAIMONDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.150,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.Precisando di aver percepito rate per €.1.050,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Roberto RAIMONDO della somma di €.2.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it).Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Franco CARACCIO/SORRENTO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/10/2015 il sig.Franco CARACCIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.125,00,maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2014, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Franco CARACCIO della somma di €.1.125,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it).Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' ESPOSITO/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/09/2015 il sig.Nicolo' ESPOSITO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 .Precisando di aver percepito rate per €.5.760,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.640,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Nicolo' ESPOSITO, della somma di €.8.640,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Marco RAPARO/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/10/2015 il sig.Marco RAPARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 .Precisando di aver percepito rate per €.5.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.700,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Marco RAPARO, della somma di €.6.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Marco MARIANI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2015 il sig.Marco MARIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 .Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Marco MARIANI, della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Marco SITTARO/SSD UNIONE TRIESTINA 2012

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/10/2015 il sig.Marco SITTARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 al pagamento in favore del sig.Marco SITTARO della somma di €.2.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi MANZO/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/09/2015 il sig.Luigi MANZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.24.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.12.350,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.11.650,00.

Si rileva preliminarmente che in data 11/09/2015, la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Danilo SPERDUTI/U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/09/2015 il sig.Danilo SPERDUTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.1.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.550,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D. al pagamento in favore del sig.Danilo SPERDUTI della somma di €.4.550,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ALLEGRETTA/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/09/2015 il sig.Giuseppe ALLEGRETTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.800,00.

Si rileva preliminarmente che in data il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

## 22)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele FERLA/A.S.D.RAGUSA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/06/2015 il sig.Gabriele FERLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RAGUSA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.100,00 maturata fino alla data del mese di Dicembre 2013 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RAGUSA CALCIO, al pagamento in favore del sig.Gabriele FERLA della somma di €.8.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Eleonora PETRALIA/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2015 la sig.na Eleonora PETRALIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.600,00.

La Società in data 5/11/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Eleonora PETRALIA della somma di €3.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DELLA CALCIATRICE Ana Catarina DA SILVA PEREIRA/A.S.D.SS LAZIO C/5 FEMM.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/10/2015 la sig.na Ana Catarina DA SILVA PEREIRA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €24.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €15.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €9.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM. al pagamento in favore della sig.na Ana Catarina DA SILVA PEREIRA della somma di €9.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma l'11 Gennaio 2016

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Antonio Cosentino